



**FeLSA CIS**  
Federazione Lavoratori  
Somministrati Autonomi Ati



## RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO

### Emendamenti

#### ➤ Proposte di modifica

All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 3 aggiungere il comma 3bis:

“Si demanda la regolazione dei rapporti di lavoro al CCNL di settore, che sarà sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro il 31 dicembre 2023.

La determinazione dell'utilizzo legittimo delle collaborazioni coordinate e continuative è regolamentata dalle disposizioni di legge in materia.”

#### *Commento*

*Riteniamo che non si possa immaginare di disciplinare i rapporti di lavoro in base all'orario settimanale, piuttosto che in ragione delle effettive modalità di svolgimento dell'attività e dei poteri di direzione e coordinamento. Tale disposizione comporterebbe paradossalmente la riconduzione nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative di tutti i rapporti di lavoro subordinati part-time e, di converso, la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato anche laddove vi sia completa autonomia nella gestione della propria attività soltanto perché svolta per più di 24 ore alla settimana. Sarebbe dunque più opportuno invertire la presunzione, come previsto per il lavoro sportivo nell'area del professionismo, prevedendo la qualificazione del rapporto di lavoro secondo le varie accezioni (subordinato, in collaborazione coordinata e continuativa, autonomo) previste dalle norme di legge, superando contemporaneamente la dicotomia tra professionisti e dilettanti.*

*Questo andrebbe realizzato demandando alla contrattazione collettiva tra le parti la regolazione delle flessibilità da introdurre e la loro applicazione alle diverse tipologie professionali, individuando come e a chi possa essere applicato il contratto di collaborazioni; questo processo potrebbe essere avviato anche prima dell'entrata in vigore della legge coinvolgendo tutti i soggetti interessati. Nell'immediato andrebbe prevista una fase di consultazione e confronto che veda la partecipazione del Coni, delle ASD e delle SSD maggiormente rappresentative per stilare con le Associazioni sindacali*



NUOVE  
IDENTITÀ  
DI LAVORO



**FeLSA CIS**  
Federazione Lavoratori  
Somministrati Autonomi Ati



*comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle linee guida d'indirizzo atte a svolgere una funzione politica di orientamento circa l'ambito di applicazione delle figure investite da processi di flessibilizzazione da redigere dall'entrata in vigore del presente decreto..*

\*\*\*

All'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tutto quanto non disciplinato, si rimanda alla contrattazione collettiva di settore"
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo è svolto in modalità di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, relativamente ai profili professionali e tecnico sportivi, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, e alle modalità di svolgimento delle prestazioni individuate dalla contrattazione collettiva entro il 31 dicembre 2023".
- c) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 2 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81"

### *Commento*

*Riteniamo indispensabile che la Legge demandi alla contrattazione collettiva la disciplina degli aspetti inerenti i rapporti di lavoro in collaborazione e di lavoro autonomo, definendo altresì i profili professionali e le relative mansioni.*

*Il confronto tra le Parti resta, a nostro avviso, l'unico luogo deputato a procedere al tanto atteso riordino del settore dello sport, in particolare per quanto attiene agli aspetti contrattuali. Esso dovrà inoltre portare ad una definizione dei compensi minimi per le figure dei collaboratori coordinati e continuativi e per le prestazioni occasionali, anche rivedendo ed ampliando il CCNL di settore sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

*Riteniamo che non si possa immaginare di disciplinare i rapporti di lavoro in base all'orario settimanale, piuttosto che in ragione delle effettive modalità di svolgimento dell'attività e dei poteri di*



NUOVE  
IDENTITÀ  
DI LAVORO



**FeLSA CIS**

Federazione Lavoratori  
Somministrati Autonomi Ati



*direzione e coordinamento; anche attraverso l'individuazione di specifici indici, quale ad esempio lo svolgimento dell'attività in regime di mono o pluricommitenza. La disposizione proposta rischia paradossalmente di ricondurre nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative quasi tutti i rapporti di lavoro subordinati part-time e, di converso, la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato anche laddove vi sia completa autonomia nella gestione della propria attività soltanto perché svolta per più di 24 ore alla settimana.*

*Ciò consentirebbe inoltre di evitare l'insorgere di contenziosi che, siamo ragionevolmente certi, deriverebbero dall'introduzione tout court di una presunzione di autonomia del rapporto di lavoro legata esclusivamente al numero di ore di svolgimento della prestazione. E che minerebbe la stessa sostenibilità del settore, senza favorire l'emersione di rapporti di lavoro attualmente "border line".*

\*\*\*

All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, è apportata la seguente modifica:

- al comma 8 ter, le parole "L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente" sono sostituite dalle seguenti: "L'imponibile pensionistico viene calcolato in misura piena"

#### *Commento*

*Crediamo che i trattamenti pensionistici, così come le prestazioni sociali (malattia, infortunio, ANF, maternità, diritti sociali, disoccupazione, Dis-Coll, etc.), debbano essere garantiti appieno anche durante il periodo di "deroga". Solo così si potrebbero costituire adeguate forme di tutela in favore dell'intera platea di lavoratrici e lavoratori ed evitare che la paventata riduzione dell'imponibile pensionistico – a fronte di versamenti contributivi ridotti – comporti inevitabili ripercussioni sull'entità delle pensioni future.*

\*\*\*



NUOVE  
IDENTITÀ  
DI LAVORO



**FeLSA CIS**  
Federazione Lavoratori  
Somministrati Autonomi Ati



All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 6, le parole “euro 15.000,00” sono sostituite da “euro 5.000,00”

#### *Commento*

*La scelta di escludere i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, fino all'ammontare di 15.000 euro, dalla base imponibile ai fini fiscali rischia di far lievitare i contratti di lavoro “poco tracciabili” sotto i quali si annidano veri rapporti di subordinazione. Consideriamo più corretta l'esclusione della soglia dei 5.000 euro, corrispondente al limite previsto dall'Ordinamento per le prestazioni occasionali.*

Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom Uil, Nidil Cgil, Felsa Cisl, UilTemp Uil

09 maggio 2023

SLC CGIL Produzione Culturale  
P.zza Sallustio, 24 00187 Roma  
Tel +39 06 42048201  
[segreteria.nazionale@slc.cgil.it](mailto:segreteria.nazionale@slc.cgil.it)

Nidil – Cgil  
Via Michelangelo Buonarroti, 51  
00185-Roma  
Tel +39 06 44340310 [nidil@nidil.cgil.it](mailto:nidil@nidil.cgil.it)

Fisascat Cisl  
Via dei Mille 56 00185 – Roma  
Tel. +39 06.853597 – fax 06.8558057  
[fisascat@fisascat.it](mailto:fisascat@fisascat.it)

Felsa Cisl Via dei Mille 56  
00185 – Roma  
tel. +39 06 8840867  
[felsa@cisl.it](mailto:felsa@cisl.it)

Uilcom Uil Comunicazione  
L.go Ponchielli, 4 00198 Roma  
Tel +39 06 45686880 –  
Fax +39 06 85353322 [uilcom@uilcom.it](mailto:uilcom@uilcom.it)

UILTemp  
Via Po, 162 Roma  
Tel +39 06 92594050  
[organizzazione@uiltemp.it](mailto:organizzazione@uiltemp.it)